



COMUNICATO UFFICIALE N. 194
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 221/A, 222/A, 223/A, 224/A, 225/A, 226/A e 227/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1033 pf 14/15 adottato nei confronti della Società SS SAMBENEDETTESSE a RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SS SAMBENEDETTESSE a RL, in violazione dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 12, comma 3, del C.G.S., perché propri sostenitori, nel corso della gara Sambenedettese-Maceratese del 26/4/2015, valevole per il Campionato di Serie D, girone F, introducevano ed esponevano uno striscione contenente espressioni gravemente oltraggiose, offensive e lesive della dignità di Tardella Maria Francesca, Presidente della SS Maceratese srl S.D.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall'Avv. Andrea Gianni, procuratore della Società SS SAMBENEDETTESSE a RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di € 800,00 di ammenda per la Società SS SAMBENEDETTESSE a RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1037 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. MARCO POLLASTRINI e della Società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco POLLASTRINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Pro Settimo e Eureka, violazione di cui all'art. 10 comma 3 *bis* del C.G.S. in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014 la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto al punto 9) pag. 3 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014;

A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS), in quanto Società di cui il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti era rappresentante legale;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Marco POLLASTRINI in proprio e nell'interesse della Società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA, in qualità di Presidente e legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Marco POLLASTRINI e di € 667,00 di ammenda per la società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1044 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri LUCIANO POZZOLINI, ALDO COSENZA, DAVIDE GIUBILINI e delle società ASD INSUBRIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luciano POZZOLINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'ASD Insubria, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del CGS, in relazione all'art.61 comma 1 delle NOIF per aver inserito nella distinta di gara, in occasione dell'incontro Solbiatese-Insubria del 28/9/2014, valevole per il Campionato Giovanissimi Regionale Lombardia, quale allenatore, il sig. Giubilini Davide, dichiarando, con la sottoscrizione del documento, sotto la propria responsabilità, che il tecnico ivi indicato fosse regolarmente abilitato;

Aldo COSENZA, Dirigente Responsabile del Settore Giovanile dell'ASD INSUBRIA, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 2, lett. B), punto b7) del C.U. n.1 del SGS, stagione sportiva 14-15, per aver consentito che il Giubilini Davide svolgesse attività di allenatore per conto dell'ASD Insubria, militante nel campionato Giovanissimi Regionali Lombardia, pur nella consapevolezza che lo stesso non fosse in possesso dell'abilitazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di tecnico di Base-UEFA B;

Davide GIUBILINI, tesserato ASD INSUBRIA Calcio, in qualità di allenatore, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 2, lett. B), punto b7) del C.U. n.1 del SGS, stagione sportiva 14-15, per aver svolto l'attività di tecnico di Base-UEFA B, per conto della Soc. Sportiva Dilettantistica INSUBRIA, militante nel campionato Giovanissimi Regionali Lombardia, pur non essendo abilitato;

ASD INSUBRIA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS, con riferimento al comportamento ascritto ai propri tesserati;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sigg.ri LUCIANO POZZOLINI, ALDO COSENZA, DAVIDE GIUBILINI e dalla società ASD INSUBRIA CALCIO, rappresentata dal Presidente, Sig. Luciano POZZOLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luciano POZZOLINI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Aldo COSENZA, 2 mesi di squalifica per il Sig. Davide GIUBILINI e ammenda di € 400,00 per la società ASD INSUBRIA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1135 pf 13/14 adottato nei confronti della Società JOLLY MONTEMURLO S.S.D. a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

JOLLY MONTEMURLO S.S.D. a R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito al calciatore Lapo CORTI di partecipare agli allenamenti organizzati dalla stessa in posizione irregolare poiché privo del necessario titolo in quanto già tesserato per altra società.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall'Avv. Tiziana Masolini, procuratore della Società JOLLY MONTEMURLO S.S.D. a R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di € 334,00 di ammenda per la Società JOLLY MONTEMURLO S.S.D. a R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 232 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Domeinique FERRARA, del Sig. Cosmo FORCELLA e della società U.S. AGORDINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Domeinique FERRARA, tesserato nella corrente stagione con l'A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO in qualità di calciatore, in violazione dei principi di lealtà, onestà e probità di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S., nonché dell'articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 09.09.2015 una nuova richiesta di tesseramento in favore della Società U.S. AGORDINA nonostante fosse tesserato dal 03/09/2015 con la società A.S.D. CAVARZANO OLTRADO;

Cosmo FORCELLA, Presidente della società U.S. ARGODINA, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2 del CGS, nonché dell'articolo 40, comma 4 delle N.O.I.F. per non aver provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore Domeinique FERRARA;

U.S. AGORDINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva formulate dal Sig. Domeinique FERRARA e dal Sig. Cosimo FORCELLA in proprio e nell'interesse della società U.S. AGORDINA, in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 1 (una) giornata di squalifica nel campionato di competenza per il Sig. Domeinique FERRARA e di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Cosimo FORCELLA e € 200,00 di ammenda per la società U.S. AGORDINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 243 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri Ermonela EJELLI, Federico PANCRAZI, Giorgia OTTAVIANO e Franco ALZAPIEDI, quest'ultimo in qualità di Presidente della A.S.D. VICOFERTILE e della società A.S.D. VICOFERTILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ERMONELA EJELLI, calciatrice della A.S.D. VICOFERTILE, per aver, in violazione dell'art. 61, comma 6 delle N.O.I.F., partecipato per conto della società A.S.D. Vicofertile alle gare Vicofertile – F.C. Bologna del 26.09.2015, Olimpia Forlì – A.S.D. Vicofertile del 03.10.2015 e A.S.D. Vicofertile – Federazione Sammarinese del 10.10.2015, in posizione irregolare in quanto in carenza di vincolo di tesseramento;

FEDERICO PANCRAZI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver, in qualità di accompagnatore ufficiale, sottoscritto le distinte delle gare sopra richiamate dalle quali risultava aver partecipato la calciatrice Ermonela EJELLI non in regola con il tesseramento per la società A.S.D. Vicofertile;

GIORGIA OTTAVIANO, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S. e 61 delle N.O.I.F., per aver, in qualità di accompagnatrice ufficiale, sottoscritto le distinte delle gare sopra richiamate dalle quali risultava aver partecipato la calciatrice Ermonela EJELLI non in regola con il tesseramento per la società A.S.D. Vicofertile;

A.S.D. VICOFERTILE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata nell'interesse dei Sig.ri Ermonela EJELLI, Federico PANCRAZI, Giorgia OTTAVIANO e Franco ALZAPIEDI, quest'ultimo in qualità di Presidente della A.S.D. VICOFERTILE e della società A.S.D. VICOFERTILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura dell'ammonizione per la calciatrice Ermonela AJELLI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Federico PANCRAZI, 30 giorni

di inibizione per la Sig.ra Giorgia Ottaviano e 2 punti di penalizzazione in classifica 2015/2016
+ € 120,00 di ammenda per la Società A.S.D. VICOFERTILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 166 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo BELLANTE, calciatore già tesserato nella s.s. 14/15 per la Società ASD Atletico Campofranco e attualmente per la SS Monopoli 1965, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO BELLANTE, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C., in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 delle N.O.I.F., per essersi reso responsabile della inadempienza dell'obbligo delle visite medico - sportive, finalizzate all'accertamento della sua idoneità all'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo BELLANTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo BELLANTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio